

Provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009 (Prot. n.57639 /2009)

Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta nonché delle modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsto dall'art. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

1.1. Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsti dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.2. Il modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

1.3. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.

1.4. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.

1.5. Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta.

1.6. Il modello non deve essere presentato se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

2. Modalità e termini per la presentazione telematica del modello di comunicazione.

2.1. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato all'Agenzia delle entrate, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento.

2.2. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.

2.3. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

3.1. Il modello di comunicazione, approvato con il presente provvedimento, è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.

3.2. Il medesimo modello può essere altresì utilizzato e stampato prelevandolo da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

4. Termini e modalità di comunicazione dei dati in possesso dell'ENEA all'Agenzia delle entrate

4.1. Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, trasmette per via telematica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007:

- a) dati identificativi del soggetto dichiarante;
- b) dati identificativi dell'immobile oggetto degli interventi;
- c) interventi eseguiti sull'immobile secondo le tipologie previste dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) data inizio lavori;
- e) data fine lavori;
- f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
- g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
- h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione d'imposta;
- i) costo delle spese professionali, ove previsto;
- j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto.

4.2. Nell'ipotesi in cui siano stati effettuati diversi interventi sullo stesso immobile i dati di cui alle lettere da f) a i) del precedente punto devono essere specificati in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento individuate nella comunicazione.

4.3. Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati di cui al punto 4.1. sono trasmessi dall'ENEA all'Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità, entro il 30 settembre 2009.

Motivazioni

L'articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede l'invio di un'apposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, previsti dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare in relazione ad interventi di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta.

Il nuovo adempimento è rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono più periodi d'imposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati, consentendo, comunque, il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d'imposta del 55 per cento.

Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta.

Il provvedimento dispone che la presentazione del modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate sia effettuata esclusivamente con modalità telematica.

In ottemperanza al citato articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede anche l'obbligo di comunicazione dei dati in possesso dell'ENEA all'Agenzia delle entrate, il presente provvedimento individua i termini, le modalità e il contenuto di detta comunicazione.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Roma, 6 maggio 2009

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Attilio Befera

(omissis)

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D'IMPOSTA

(DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%)

Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

PERIODO DI RIFERIMENTO	RISERVATO AI SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA DIVERSO DALL'ANNO SOLARE			
	ANNO	PERIODO D'IMPOSTA dal		anno
DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale			
	PROPRIETÀ PRIVATA	Possessore	Detentore	Conitolare
	PROPRIETÀ COMUNE	Amministratore	Condmino	Codice fiscale del condominio
Persone fisiche	Cognome		Nome	
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale			
Soggetti non residenti	Stato estero di residenza		Codice Stato estero	Numero di identificazione fiscale estero
RISERVATO A CHI FIRMA LA COMUNICAZIONE PER CONTO DI ALTRI (es. rappresentante di società, tutore di minore)	Codice fiscale del sottoscrittore		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante
	Cognome		Nome	
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)
DATI DELL'IMMOBILE	Comune		Provincia (sigla)	CAP
	Indirizzo			N. civico
	DATI DEL CATASTO		Codice catastale	Foglio
	DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO		Numero/Particella	Sub
			Data	Numero protocollo
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI (comma 344)			,00
	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI (comma 345)			,00
	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (comma 346)			,00
	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347)			,00
DATA INIZIO LAVORI	giorno mese anno			
SOTTOSCRIZIONE	FIRMA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D'IMPOSTA (DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%)

Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

ISTRUZIONI

Premessa	<p>La legge finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d'imposta del 55 per cento, in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.</p> <p>Sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi. Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti immobili che non sono strumentali all'attività di impresa, arte o professione.</p> <p>In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi.</p> <p>Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.</p> <p>ATTENZIONE Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>CHI È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE</p> <p>I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.</p> <p>Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2009.</p> <p>I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.</p> <p>Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none">• per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;• per il periodo o per i periodi d'imposta in cui non sono sostenute spese. <p>Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p> <p>Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono inviare la presente comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Pertanto le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall'anno 2010.</p> <p>Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell'anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell'anno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010.</p> <p>I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.</p> <p>La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).</p> <p>Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.</p> <p>REPERIBILITÀ DEL MODELLO</p> <p>Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.</p>
Periodo di riferimento	<p>Indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso del 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nel 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010, indicando come periodo di riferimento l'anno 2009.</p> <p>I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare il periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per le quali intendono fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento.</p> <p>Ad esempio, un soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, 1° luglio – 30 giugno, che ha iniziato nel mese di luglio 2009 lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il 30 giugno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 28 settembre 2010, indicando come periodo di riferimento il periodo d'imposta dall'1/07/2009 al 30/06/2010. Lo stesso soggetto, invece, non dovrà inviare la presente comunicazione per le spese sostenute anteriormente al 1° luglio 2009 poiché non sono oggetto di comunicazione le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.</p>

Dati del dichiarante	<p>Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale del soggetto "possessore" (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero "detentore" dell'immobile (locatario, comodatario), barrando la relativa casella.</p> <p>È necessario barrare anche la casella "contitolare" in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione.</p> <p>Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella "amministratore" del condominio o "condomino". Deve essere inoltre indicato, nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio.</p> <p>I soggetti non residenti devono indicare, inoltre, lo stato estero di residenza e il relativo codice rilevabile dall'elenco degli Stati esteri allegato alle istruzioni del modello Unico e pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.</p>
Riservato a chi firma la comunicazione per conto di altri	<p>Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente comunicazione (ad esempio tutore di minore, rappresentante di società).</p> <p>Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale.</p> <p>Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell'ente dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.</p> <p>Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della presente comunicazione e pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.</p>
Dati dell'immobile	<p>Indicare i dati catastali dell'immobile su cui sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento.</p>
Tipologie di interventi e spese sostenute nel periodo di riferimento	<p>Barrare la casella o le caselle relative agli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta, effettuati sull'immobile individuato nella comunicazione e indicare l'ammontare delle spese corrispondenti, sostenute nel periodo di riferimento.</p> <p>Le tipologie di interventi elencate sono previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) rispettivamente ai commi 344, 345, 346 e 347. Le relative disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Per ciascuna tipologia di intervento è previsto un importo massimo di detrazione fruibile che deve intendersi riferito a ciascuna unità immobiliare oggetto dell'intervento.</p> <p>Nell'ipotesi, invece, di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui al comma 344 dell'art. 1 della citata legge finanziaria, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'intero edificio.</p> <p>Per chiarimenti ed ulteriori approfondimenti consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ed in particolare la guida fiscale "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" e la Documentazione tributaria, nonché il sito internet dell'ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.</p> <p>Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro). La categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica secondo i valori pubblicati nelle tabelle riportate nell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008.</p> <p>Interventi sull'involucro di edifici esistenti Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro). Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano gli specifici requisiti tecnici evidenziati nell'apposita tabella di cui all'allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008.</p> <p>Interventi di installazione di pannelli solari Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro).</p> <p>Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro). Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.</p>
Data inizio lavori	<p>Indicare la data di inizio dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica indicati nel modello.</p>
Sottoscrizione	<p>Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.</p>
Impegno alla presentazione telematica	<p>Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione. L'intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale; se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo; la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.</p>